



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.1.2003
COM(2003) 35 definitivo

2003/0014 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la durata della decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 18 febbraio 2002, in chiusura delle consultazioni tenutesi ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare "misure adeguate"¹; Tali misure includevano la sospensione del finanziamento del sostegno al bilancio e del finanziamento di tutti i progetti, nonché la sospensione della firma del PIN relativo al 9° FES. Esse esplicitamente non interessavano i contributi alle operazioni di carattere umanitario². Le misure prevedevano anche la sospensione dell'articolo 12 dell'allegato 2 dell'accordo di partenariato, relativo ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali, nella misura necessaria all'applicazione di altri provvedimenti restrittivi, in particolare del congelamento di fondi.
2. L'istituzione di queste misure è stata motivata dalle serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Una motivazione ancora più impellente era costituita dai tentativi da parte del governo dello Zimbabwe di impedire lo svolgimento di elezioni libere e democratiche rifiutando l'accesso di osservatori internazionali e di giornalisti.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 18 febbraio, le misure si applicano per un periodo di dodici mesi. Lo stesso articolo stabilisce che le misure siano sottoposte ad una revisione dopo un periodo di sei mesi. Nella lettera al presidente dello Zimbabwe allegata alla decisione si afferma che le misure saranno revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
4. Dopo l'adozione delle misure adeguate, non sono stati osservati progressi sui cinque punti posti in evidenza dalle consultazioni svoltesi ai sensi dell'articolo 96³. Al contrario, la situazione è peggiorata, come si rileva dai seguenti sviluppi:
 - Le elezioni generali di marzo, quelle distrettuali di settembre e le recenti elezioni suppletive si sono svolte in circostanze tali da impedire che queste elezioni siano considerate libere o democratiche.

¹ Decisione del Consiglio 2002/148/CE (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64). Contemporaneamente, il Consiglio ha anche adottato la posizione comune del Consiglio 2002/145/PESC e il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio relativi a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1-12). Mediante tali atti, il Consiglio ha istituito talune misure restrittive quali il divieto di fornitura di armi allo Zimbabwe, nonché il divieto di ingresso o transito e il congelamento dei beni finanziari dei membri del governo e di altre persone "coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto nello Zimbabwe" [non sarebbe forse opportuno pensare ad una proroga di queste misure che scadono contemporaneamente alle misure adeguate prese ai sensi dell'accordo di Cotonou?].

² È in atto una ristrutturazione degli impegni finanziari CE. [non chiaro]

³ Le consultazioni ai sensi dell'articolo 96 sono state avviate nell'intento di concordare le misure che il governo dello Zimbabwe avrebbe dovuto adottare per porre rimedio alla situazione, con un particolare accento su cinque punti (fine della tolleranza da parte delle autorità verso qualunque forma di violenza di matrice politica; invito, in tempi brevi, di partner internazionali che forniscano sostegno e svolgano il ruolo di osservatori per le future elezioni e ai quali venga consentito pieno accesso a tal fine; tutela della libertà dei mezzi di informazione; indipendenza del potere giudiziario e rispetto delle sue decisioni e fine dell'occupazione illegale di proprietà).

- La creazione del nuovo governo, lo scorso agosto, è stata una riconferma della linea dura adottata, poiché il rimpasto attuato era finalizzato principalmente alla destituzione (ministro delle Finanze Makoni) o alla relegazione in posizione secondaria (ministro degli Interni Nkomo) dei membri più riformisti e liberali del precedente esecutivo.
 - Il conflitto politico tra il partito al potere, lo ZANU (PF), e il partito di opposizione, l'MDC) perdura e mostra la fine di qualunque forma di dialogo tra i partiti.
 - Il governo è determinato a portare avanti la riforma agraria accelerata e il continuo esproprio dei proprietari terrieri, invece di porre fine alle occupazioni illegali.
 - Una recente legislazione limita la libertà di parola, di associazione e di riunione (a scapito di determinati gruppi quali gli oppositori politici, gli organi di stampa indipendenti e le ONG).
 - Continuano le violenze e le intimidazioni connesse prevalentemente alle elezioni suppletive, alla distribuzione di aiuti alimentari e all'attuazione della riforma agraria accelerata.
5. Inoltre, non vi sono stati progressi significativi né in loco, né a seguito di successivi contatti (iniziativa della troika UE nelle capitali SADC nel maggio 2002 e numerosi contatti diplomatici), né a seguito di altri interventi (Commonwealth e SADC).
 6. La decisione del Consiglio, applicabile per un anno a partire dalla pubblicazione nella GU, è stata riesaminata nel luglio 2002. Nella riunione del 22.7.2002, il Consiglio ha concluso che le attuali condizioni dello Zimbabwe non garantiscono il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Pertanto le misure sono state mantenute senza variazioni.
 7. In considerazione del deterioramento della situazione⁴ e del fatto che non vi sono segnali e/o impegni da parte del governo dello Zimbabwe che mostrino progressi significativi e/o l'intenzione di adottare misure volte a porre rimedio allo stato dei cinque principali settori di interesse, l'abolizione o riduzione delle misure adeguate non sembra giustificata.
 8. Per questo motivo, la Commissione ritiene che la decisione debba essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi. Poiché la proposta di decisione riguarda solo la proroga, e non la modifica, delle esistenti misure adeguate, non è necessario riaprire consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou.
 9. La decisione sarà regolarmente riesaminata e le misure saranno revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. L'Unione europea si riserva il diritto di adottare misure aggiuntive.

⁴ Una relazione del capo missione ad Harare, attesa per il gennaio 2003, fornirà un'ulteriore e dettagliata valutazione aggiornata della situazione.

Conclusione

10. Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone al Consiglio di adottare l'allegata decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che proroga la durata della decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, comma 2,

visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁵, applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio⁶ sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE⁷ e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato alla decisione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione, l'applicazione di quest'ultima scadrà il 21 febbraio 2003.
- (3) Il governo dello Zimbabwe continua a violare le disposizioni di base di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
- (4) Si ritiene pertanto necessaria una proroga della durata della decisione in oggetto,

DECIDE:

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della decisione 2002/148/CE viene sostituito dal seguente paragrafo:

⁵ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁶ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

⁷ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

“Tali misure vengono applicate per un periodo di 24 mesi. Esse saranno soggette ad una costante revisione”.

La lettera riportata in allegato alla presente decisione è indirizzata al Presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Bruxelles,

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera datata 19 febbraio 2002, l'Unione La ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare 'misure appropriate' ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) di tale accordo.

Oggi, a distanza di oltre 12 mesi e dopo diversi tentativi di mediazione, l'Unione europea ritiene che i principi democratici vengano tuttora trascurati nello Zimbabwe e che il governo non abbia compiuto alcun progresso significativo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio di febbraio (porre fine alla violenza di matrice politica, elezioni libere ed eque, libertà dei mezzi di comunicazione, indipendenza del potere giudiziario, porre fine alle occupazioni illegali).

Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea non ritiene opportuno revocare le misure appropriate da essa adottate.

Tali misure saranno revocate soltanto nel momento in cui le condizioni vigenti nel paese garantiranno il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. L'Unione europea si riserva inoltre il diritto di adottare ulteriori misure restrittive.

L'Unione europea seguirà da vicino gli sviluppi nello Zimbabwe e ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale, ai quali non si applicano le suddette misure.

L'Unione europea desidera portare avanti il dialogo con lo Zimbabwe, sulla base dell'accordo di partenariato ACP-CE, e si augura che Ella prenda tutti i provvedimenti necessari per garantire nuovamente il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'accordo di partenariato affinché possano essere riattivati in un prossimo futuro tutti gli strumenti di cooperazione esistenti.

Distinti saluti,

Per la Commissione

Per il Consiglio